



Regolamento sulle assenze delle Scuole elementari di Grono

Art. 1 Premessa e campo d'applicazione

- Quanti esercitano l'Autorità parentale o chi ne fa le veci hanno l'obbligo di far frequentare la Scuola alle allieve e gli allievi regolarmente e con puntualità. (di seguito citata solo come autorità parentale)
- Il regolamento definisce la competenza dell'autorità scolastiche, degli insegnanti e la procedura in caso di inosservanza delle regole

Art. 2 Assenze

- Chi esercita l'Autorità parentale, informa il docente di classe su tutte le assenze. L'allievo, al suo rientro, consegna al docente di classe il libretto delle assenze aggiornato. L'Autorità parentale è responsabile per una corretta e puntuale compilazione del libretto delle assenze.
- Quale giustificazione per assenze valgono in particolare: malattia, infortunio, decessi di famigliari stretti, visite mediche non prorogabili, eventi naturali di origine straordinaria.
- Le assenze superiori ai 5 giorni per malattia o infortunio devono essere giustificate con certificato medico.
- In caso di assenza l'Autorità parentale deve avvisare telefonicamente l'Insegnante di classe prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 3 Congedi

- Le famiglie possono richiedere complessivamente congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per ogni anno scolastico.
- I titolari dell'Autorità parentale sono autorizzati a scegliere liberamente al massimo 3 di questi giorni – da utilizzare singolarmente – come giorni di vacanza. Notifica due giorni prima al docente di ruolo.
- Non sono concessi congedi, né singoli giorni che si possono scegliere liberamente, per l'anticipo o il prolungamento di vacanze previste nel calendario scolastico, come pure di festività infrasettimanali.



Regolamento sulle assenze delle Scuole elementari di Grono

Art. 4 Competenza per il rilascio dei congedi

Le richieste di congedo devono essere inoltrate dall'Autorità parentale in forma scritta e motivata direttamente al docente di classe.

Il docente di classe esprime sempre un preavviso scritto sulla richiesta, tenendo conto della situazione scolastica personale dell'allievo.

La competenza per il rilascio di congedi è regolata come segue:

- Il docente di classe può concedere fino ad un massimo di 1 giorno di congedo per anno scolastico. Richiesta 1 settimana prima.
- La direzione scolastica può concedere fino ad un massimo di 2 giorni di congedo per anno scolastico. Richiesta 2 settimane prima.
- Per congedi di durata superiore è competente il Consiglio scolastico. Richiesta 6 settimane prima.

Art. 5 Controllo

- Il docente di classe registra le assenze degli allievi e tiene un controllo regolare del foglio delle assenze di ogni allieva/o. Al termine dell'anno scolastico il docente di classe ritira il libretto delle assenze.
- In caso di dubbi relativi alla giustificazione, il docente di classe in forma subito la direzione scolastica.

Art. 6 Recupero delle materie svolte dalla classe

- L'Autorità parentale è responsabile per il recupero delle materie svolte dalla classe durante l'assenza dell'allievo.
- Il docente di classe sostiene gli allievi nel recupero in caso di assenze dovute a malattia o infortunio.

Art. 7 Dispensa da singole materie

- Gli allievi possono essere dispensati da singole materie attraverso certificato medico o attraverso l'autorizzazione del Dipartimento dell'educazione.
- Chi esercita l'Autorità parentale può annunciare alla direzione in forma scritta e entro l'inizio dell'anno scolastico la rinuncia seguire le lezioni di religione.



Regolamento sulle assenze delle Scuole elementari di Grono

Art. 8 Sanzioni

- Chi viola intenzionalmente l'Art. 68 della Legge scolastica cantonale (*Doveri dell'Autorità parentale*), e le disposizione del presente regolamento può essere sanzionato con una multa fino ad un importo massimo di Fr. 5'000.-, come predisposto all'Art. 96 della Legge scolastica cantonale.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014.

IL CONSIGLIO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GRONO

La Presidente:

Beatrice Tognola-Giudicetti

Il Segretario:

Dario Minola

Grono, 25 settembre 2013